



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21 del 22/06/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **19.00** (ore Diciannove e minuti Zero Zero) nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 4512 del 15/06/2017 notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Francesco Ziliani.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
VIGONI ARNALDA	VICE SINDACO/ASSESSORE	PRESENTE
STRIPPOLI VITO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
GAMBIRASIO ALESSANDRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BIANCHI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
CARLIN LORIS	CONSIGLIERE	PRESENTE
GUERNERI FLAVIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
PERRONE MARIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUSTI FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
VACALEBRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	PRESENTE
CALABRIA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 12 (dodici) e ASSENTI 1 (uno).

Il Presidente del Consiglio, Francesco Ziliani - Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell'Assessore esterno Sig. Alberto Bini che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.

Sono le ore 19,20 (diciannove e minuti venti) quando entra in sala consiliare, il Consigliere Comunale, Avv. Fabrizio Bini. Il Presidente del Consiglio dà atto che i presenti in sala sono 13 (tredici).

Il Sindaco pro tempore, Sig. Francesco Zilliani, invita il Segretario Generale a presentare la proposta di deliberazione, inserita al punto n. 4 dell'Ordine del giorno.

Il Segretario Generale chiarisce che il diritto di interpello - o tax ruling – rappresenta un utile e valido strumento per migliorare i rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione.

In particolare, l'istituto di cui stiamo parlando si sostanzia nel diritto del contribuente di interpellare l'amministrazione pubblica, e ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ad esempio :

a) all'applicazione delle disposizioni tributarie nell'ipotesi in cui vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni;

b) alla sussistenza delle condizioni per l'adozione di specifici regimi fiscali.

Il contribuente per espressa previsione dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii. interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi finiscono per limitare deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

Occorre evidenziare che l'esercizio della potestà regolamentare degli Enti Locali in questa materia può generare le più eterogenee interpretazioni e dar luogo ad una proliferazione della litigiosità.

Resta sempre ferma, comunque, la possibilità per entrambe le parti (Ente locale e contribuente) di rivolgersi all'Amministrazione Centrale mediante i suoi organi periferici (Uffici delle Entrate e Direzioni Regionali) per una specifica consulenza giuridica e ciò anche al fine di evitare un eventuale contenzioso tributario (ex Circolare Ministeriale 99/E del 18/05/2000).

Il Segretario Generale precisa, altresì, che sulla proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto, comprensiva del suo allegato – istruita per intero ed autonomamente dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - il revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole in data 08/06/2017.

Il parere in questione è stato acquisito al protocollo comunale solo il 12 Giugno 2017 al n. 4367 e solo su espressa volontà del Segretario Generale.

Concluso l'intervento del Segretario Comunale e constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala – il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- **presenti e votanti n. 13 (tredici);**
- **consiglieri astenuti n. 0 (zero);**
- **voti favorevoli n. 13 (tredici) legalmente espressi;**
- **voti contrari n. 0 (zero);**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 52 *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"* del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*;
- ✓ l'art. 11 *"Diritto di interpello"* della Legge 27 luglio 2000, n. 212 *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*, che richiama disposizioni in materia di interpello del contribuente applicabili anche agli Enti Locali;
- ✓ il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 *"Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23"*, che ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, introducendo in particolare anche per i tributi comunali l'istituto del reclamo/mediazione;

RITENUTO pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 156/2015 che impone ai Comuni di adottare un proprio regolamento per la disciplina del Diritto di Interpello;

VISTA la bozza del suddetto regolamento comunale, allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, predisposta dal Servizio contabilità /tributi dell'Ente;

RITENUTA la suddetta bozza rispondente alle aspettative di questa amministrazione comunale;

RAVVISATA la propria competenza in merito a norma dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 52 del vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
 - ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto, espresso ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non deve essere rilasciato il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE** il nuovo "*Regolamento del diritto di interpello del contribuente*" composto da numero 7 (sette) articoli ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
3. **DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale "*Amministrazione Trasparente*" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- presenti e votanti n. 13 (tredici);
- consiglieri astenuti n. 0 (zero);
- voti favorevoli n. 13 (tredici) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (zero);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese



REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Giugno 2017

INDICE SISTEMATICO

Articolo	Denominazione
1	Ambito di applicazione
2	Competenza
3	Presentazione dell'istanza
4	Istanza di interpello
5	Adempimenti del Comune
6	Efficacia della risposta del Comune
7	Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n.212 disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'interpello del contribuente in materia di tributi comunali per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore.

2. L'istituto dell'interpello consente a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, di formulare quesiti al Comune mediante la presentazione di un'istanza scritta allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e alla corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.

3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

Articolo 2

Competenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune si configura come Ente impositore.

2. Eventuali istanze concernenti addizionali o compartecipazioni locali a tributi applicati da altri Enti non rientrano nell'ambito di applicazione le presente Regolamento.

Articolo 3

Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, aventi ad oggetto la disciplina di aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto tra Comune e contribuente, può inoltrare per iscritto, al Comune, una circostanza e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni normative al proprio caso, concreto e personale.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell'istanza medesima. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Possono presentare domanda di interpello i contribuenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica tramite PEC.

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del legale rappresentante, compreso di codice fiscale;
- b) la circostanza e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
- c) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;

2. L'istanza deve contenere l'esposizione del proprio caso in modo chiaro e univoco, la soluzione interpretativa e il comportamento ai fini tributari che si intende adottare.

3. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede, su invito dell'Ufficio, a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito stesso.

Articolo 5

Adempimenti del comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.

2. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base dei documenti forniti, il Comune può richiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentare nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6

Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.

2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune

né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta e i relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 7

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

§§§§§§§§§§§§§§§§



COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmon.te.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmon.te.va.it

Parere

sulla proposta di deliberazione all'ordine del giorno del

Consiglio comunale del 14.06.2017

avente oggetto:

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.**

Il sottoscritto Dott. Antonio Candido, Revisore unico dei Conti del comune di Cuasso al Monte, nominato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale - n. 16 del 04.09.2015:

- esaminata la proposta di deliberazione avente oggetto **“ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.”**
- visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- ed esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente oggetto **“ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.**

Cuasso al Monte, 08/06/2017

L'ORGANO DI REVISIONE
(dott. Antonio Candido)

Comune di
Cuasso al Monte



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA



La sottoscritta Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.




Il Responsabile
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 08/06/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Francesco Ziliani 	Avv. Giovanni Curaba 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della sujestesa Deliberazione viene iniziata oggi, (...**1.3. LUG. 2017**.....) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n.**493**.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Curaba


Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte,**1.3. LUG. 2017**.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è divenuta esecutiva il **2.2. GIU. 2017**.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Curaba


Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte,**1.3. LUG. 2017**.....